

REGIONE	PUGLIA	SINTESI SCHEDA	
LEGGE	L.R. 29 aprile 2004, n. 6 "Norme organiche in materia di spettacolo e norme di disciplina transitoria delle attività culturali"	A cura di Francesca D'Ippolito e Stefania Marrone di Cresco (anche per i riferimenti ai regolamenti) con Mimma Gallina	
1. PRINCIPI	A. Obiettivi e finalità	<p>Art. 1 (Finalità)</p> <p>1. La Regione, nella cornice dei propri principi statutari, riconosce nello spettacolo una componente della cultura, un fattore di sviluppo economico e sociale, un'espressione importante dell'identità dei territori.</p> <p>2. La Regione riconosce, altresì, lo spettacolo quale strumento di comunicazione di arte, di formazione, di promozione culturale, di incontro e dialogo sociale.</p> <p>3. La Regione, con la presente legge, definisce il quadro generale degli obiettivi e le forme del loro raggiungimento, nonché identifica le tipologie di intervento in materia di attività teatrali, musicali, coreutiche, cinematografiche, audiovisive, dello spettacolo viaggiante e circense, garantendo la qualità artistica, il pluralismo culturale e le pari opportunità.</p> <p>4. La Regione favorisce, in materia di spettacolo, la collaborazione tra organismi pubblici e soggetti privati, nonché tra gli stessi organismi pubblici e tra i soggetti privati fra loro, al fine di conseguire la razionalizzazione delle risorse economiche e organizzative.</p> <p>Art. 2 (Funzioni della Regione)</p> <p>1. La Regione, nel rispetto dei principi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di compiti e funzioni dello Stato alle Regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) e nel contesto normativo degli articoli 23 e 24 della legge regionale 11 dicembre 2000, n. 24 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di artigianato, industria, fiere, mercati e commercio, turismo, sport, promozione culturale, beni culturali, istruzione scolastica, diritto allo studio e formazione professionale), esercita le funzioni di programmazione e impulso promozionale in materia di spettacolo, con il concorso degli enti locali e sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative.</p> <p>2. La Regione indirizza e coordina gli interventi in materia di spettacolo avendo riguardo alla produzione, alla circuitazione degli eventi, alla promozione e alla formazione del pubblico e agevola la più ampia partecipazione dei fruitori.</p> <p>3. La Regione assicura azioni equilibrate e omogenee nella promozione, diffusione e circuitazione delle attività dello spettacolo, riservando speciale attenzione alle aree meno servite e svantaggiate.</p> <p>4. La Regione favorisce in materia di spettacolo la collaborazione tra organismi pubblici e soggetti privati, nonché tra gli stessi organismi pubblici e tra i soggetti privati fra loro, anche per utilizzare in maniera proficua le risorse economiche e organizzative.</p> <p>5. La Regione riconosce e offre il proprio sostegno alle eccellenze artistiche che si sono affermate negli ambiti regionale, nazionale e internazionale, sulla base dei criteri che saranno determinati dalla Giunta regionale, sentito l'Osservatorio di cui all'articolo 6 e la competente Commissione consiliare permanente.</p> <p>6. La Regione offre sostegno all'imprenditoria giovanile nel settore dello spettacolo per la creazione di nuove occupazioni.</p> <p>7. La Regione promuove lo sviluppo e la diffusione dello spettacolo anche attraverso collaborazioni e progetti comuni con lo Stato, le altre Regioni, l'Unione europea, le università e il sistema economico produttivo e finanziario</p>	<p>Art. 1 (Finalità)</p> <p>Art. 2 (Funzioni della Regione)</p> <p>La Regione riconosce allo spettacolo valori e funzioni culturali, identitari, di sviluppo economico, di dialogo sociale. La legge definisce gli obiettivi e le forme per raggiungerli, le tipologie di intervento in materia di attività teatrali, musicali, coreutiche, cinematografiche, audiovisive, dello spettacolo viaggiante e circense, garantendo qualità artistica, pluralismo, pari opportunità. Per razionalizzare le risorse economiche e organizzative, la legge favorisce inoltre la collaborazione tra organismi pubblici e soggetti privati.</p> <p>Le finalità sono declinate nelle funzioni della Regione che (ai sensi del decreto legislativo 112/98) sono riconducibili a "programmazione e impulso promozionale in materia di spettacolo con il concorso degli enti locali e sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative".</p> <p>Più nel dettaglio le funzioni riguardano: indirizzo e coordinamento degli interventi relativi a produzione, circuitazione, promozione, formazione del pubblico; azioni equilibrate orientate a diffusione e circuitazione con attenzione alle aree svantaggiate; favorire la collaborazione tra organismi; riconoscere e sostenere le eccellenze artistiche sulla base dei criteri determinati dalla Giunta sentito l'Osservatorio; sostenere l'imprenditoria giovanile; realizzare collaborazioni e progetti con lo Stato e ogni altra istituzione o organismo pubblico o privato.</p>
	B. Strumenti di programmazione	<p>Art. 5 (Programma regionale)</p> <p>1. La Giunta regionale, sentito l'Osservatorio regionale dello spettacolo di cui all'articolo 6, approva il programma triennale in materia di spettacolo.</p> <p>2. Il programma triennale prevede:</p> <p>a) gli obiettivi da perseguire;</p> <p>b) le priorità tra le diverse tipologie d'intervento;</p> <p>c) le procedure e le modalità di attuazione degli interventi;</p> <p>d) i criteri per la verifica della realizzazione delle attività oggetto degli interventi di cui all'articolo 4.</p> <p>3. La Regione, in attuazione del programma triennale, stabilisce le quote da destinare agli interventi di cui alla presente legge.</p> <p>Art. 6 (Osservatorio regionale dello spettacolo)</p> <p>1. E' istituito l'Osservatorio regionale dello spettacolo composto da cinque esperti di nomina regionale, di cui tre designati rispettivamente dall'Associazione nazionale Comuni italiani (ANCI) e dall'Unione delle Province d'Italia (UPI) e dall'associazione di categoria maggiormente rappresentativa delle organizzazioni dello spettacolo, nonché un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dello spettacolo maggiormente rappresentative [2].</p> <p>2. L'Osservatorio rileva ed elabora dati ed elementi tecnici utili alla predisposizione del programma regionale di cui all'articolo 5, in ordine agli operatori e alle attività di spettacolo sul territorio regionale. Fornisce, a richiesta degli enti di cui all'articolo 3, pareri sulle attività ivi descritte.</p> <p>3. I componenti restano in carica tre anni.</p> <p>4. Alla scadenza del mandato l'Osservatorio predispose una relazione sull'attuazione delle finalità della presente legge.</p>	<p>Art. 5 (Programma regionale)</p> <p>Art. 6 (Osservatorio regionale dello spettacolo)</p> <p>Il programma triennale *- principale strumento di programmazione- indica obiettivi, priorità, procedure, modalità di attuazione e criteri di verifica delle attività. E' approvato dalla Giunta sentito l'Osservatorio regionale dello spettacolo, che svolge assieme funzioni tecniche e di consultazione (vedi campo 1.C Strumenti di consultazione e per funzioni e funzionamento, campo 8.J Osservatori).</p> <p>(A differenza di quanto previsto dalle altre leggi regionali) la Commissione consiliare competente non approva e non è consultata per il programma triennale)</p> <p>*l'ultimo Programma Triennale approvato risale al 2016/2018</p>

<p>1. PRINCIPI</p>	<p>C. Strumenti di consultazione</p>	<p>Art. 2 (Funzioni della Regione) 1. La Regione, nel rispetto dei principi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di compiti e funzioni dello Stato alle Regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) e nel contesto normativo degli articoli 23 e 24 della legge regionale 11 dicembre 2000, n. 24 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di artigianato, industria, fiere, mercati e commercio, turismo, sport, promozione culturale, beni culturali, istruzione scolastica, diritto allo studio e formazione professionale), esercita le funzioni di programmazione e impulso promozionale in materia di spettacolo, con il concorso degli enti locali e sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative. (...) 5. La Regione riconosce e offre il proprio sostegno alle eccellenze artistiche che si sono affermate negli ambiti regionale, nazionale e internazionale, sulla base dei criteri che saranno determinati dalla Giunta regionale, sentito l’Osservatorio di cui all’articolo 6 e la competente Commissione consiliare permanente. (...)</p> <p>Art. 6 (Osservatorio regionale dello spettacolo) 1. E’ istituito l’Osservatorio regionale dello spettacolo composto da cinque esperti di nomina regionale, di cui tre designati rispettivamente dall’Associazione nazionale Comuni italiani (ANCI) e dall’Unione delle Province d’Italia (UPI) e dall’associazione di categoria maggiormente rappresentativa delle organizzazioni dello spettacolo, nonché un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dello spettacolo maggiormente rappresentative [2]. 2. L’Osservatorio rileva ed elabora dati ed elementi tecnici utili alla predisposizione del programma regionale di cui all’articolo 5, in ordine agli operatori e alle attività di spettacolo sul territorio regionale. Fornisce, a richiesta degli enti di cui all’articolo 3, pareri sulle attività ivi descritte. 3. I componenti restano in carica tre anni. 4. Alla scadenza del mandato l’Osservatorio predisporre una relazione sull’attuazione delle finalità della presente legge.</p>	<p>Art. 2 (Funzioni della Regione) Art. 6 (Osservatorio regionale dello spettacolo)</p> <p>Nell’articolo relativo alle Funzioni della Regioni, la legge sottolinea il valore che attribuisce alla consultazione con gli operatori del settore: la Regione infatti esercita le proprie funzioni “con il concorso degli enti locali e sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative”.</p> <p>Non risultano però nel corpo della legge forme di consultazioni * con le categorie dello spettacolo e con le organizzazioni rappresentative degli enti interessati, se non all’interno dell’ Osservatorio regionale dello spettacolo che è composto da cinque esperti di nomina regionale: tre designati rispettivamente dall’ANCI, dall’Unione delle Province d’Italia (UPI) e dall’associazione di categoria maggiormente rappresentativa, oltre a un rappresentante delle organizzazioni sindacali. L’Osservatorio, oltre ad avere compiti tecnico-scientifici relativi all’elaborazione e analisi di dati, fornisce pareri sulle attività.</p> <p>La legge non istituisce altre commissioni e, solo per il riconoscimento delle eccellenze artistiche, prevede che i criteri siano determinati dalla Giunta sentito l’Osservatorio e la competente Commissione consiliare permanente.</p> <p>* la Regione Puglia ha istituito il PES (Partenariato Economico Sociale), che vede la partecipazione dei Sincacati, delle Associazioni Datoriali e delle sigle maggiormente rappresentative del settore. Il PES viene convocato al fine di analizzare e condividere proposte prima che vengano ratificate dalla Giunta Regionale</p>
	<p>D. Ambiti</p>	<p>Art. 1 (Finalità) (...) 3. La Regione, con la presente legge, definisce il quadro generale degli obiettivi e le forme del loro raggiungimento, nonché identifica le tipologie di intervento in materia di attività teatrali, musicali, coreutiche, cinematografiche, audiovisive, dello spettacolo viaggiante e circense, garantendo la qualità artistica, il pluralismo culturale e le pari opportunità. (...)</p> <p>Art. 10 (Fondo unico regionale dello spettacolo) 1. E’ istituito il Fondo unico regionale dello spettacolo, di seguito denominato FURS. 2. Il FURS è finalizzato a sostenere e a incrementare le attività nei settori del cinema, del teatro, della musica, della danza e dello spettacolo viaggiante, con priorità per i soggetti pubblici e privati già riconosciuti dal Ministero per i beni e le attività culturali. (...)</p>	<p>Art. 1 (Finalità) Art. 10 (Fondo unico regionale dello spettacolo)</p> <p>La legge riguarda lo spettacolo nel suo complesso identifica quindi le tipologie di intervento in materia di attività teatrali, musicali, coreutiche, cinematografiche, audiovisive, dello spettacolo viaggiante e circense. L’articolazione è ribadita nell’istituzione del Fondo unico regionale dello spettacolo (FURS) con priorità per i soggetti riconosciuti dal MIBACT</p>
<p>2. MODALITA' DI INTERVENTO</p>	<p>A. Attività diretta</p>	<p>Art. 2 (Funzioni della Regione). (...) 7. La Regione promuove lo sviluppo e la diffusione dello spettacolo anche attraverso collaborazioni e progetti comuni con lo Stato, le altre Regioni, l’Unione europea, le Università e il sistema economico produttivo e finanziario.</p> <p>Art. 4 (Tipologie dell’intervento regionale) 1. Le finalità e gli obiettivi della presente legge sono perseguiti mediante il sostegno della Regione ai soggetti che operano nel settore dello spettacolo, con riguardo alle seguenti attività: (...)</p>	<p>Art. 2. (Funzioni della Regione). Art. 4 (Tipologie dell’intervento regionale)</p> <p>Nel testo della legge non sono presenti indicazioni precise relative ad attività direttamente organizzata*, i termini utilizzati in collegamento a funzioni e modalità sono: indirizza, coordina, assicura, favorisce, offre sostegno, promuove e nella premessa alle tipologie dell’intervento regionale si prevede che finalità e obiettivi “sono perseguiti mediante il sostegno della Regione ai soggetti che operano nel settore dello spettacolo”.</p> <p>Si prevede tuttavia -fra le funzioni- che la Regione promuova la diffusione anche attraverso collaborazioni e progetti comuni con lo Stato, le altre Regioni, l’Unione europea e altri enti.</p> <p>* Il Regolamento prevede casi marginali di attività diretta della Regione ma, a seguito della mancata attuazione delle Legge (a partire dal 2016) per la mancata approvazione del piano triennale, il numero di attività dirette si è moltiplicato esponenzialmente (nota d Cresco)</p>

2. MODALITA' DI INTERVENTO	B. Attività partecipate	<p>Art. 11 (Istituzioni e organismi d'interesse regionale)</p> <p>1. La Regione può aderire o partecipare alla costituzione di enti o fondazioni di cui all'articolo 12 del codice civile che, senza scopi di lucro, abbiano finalità nei settori di cui alla presente legge.</p> <p>2. Gli enti, le fondazioni, i consorzi e gli altri organismi operanti nell'ambito dello spettacolo cui la Regione partecipa in qualità di socio e il cui statuto prevede la partecipazione di almeno un rappresentante nominato dalla Regione negli organi statutari sono di diritto riconosciuti di interesse regionale. Tali soggetti vengono ricompresi in un apposito elenco approvato annualmente dalla Giunta regionale, previo parere obbligatorio della Commissione consiliare competente</p>	<p>Art. 11 (Istituzioni e organismi d'interesse regionale)</p> <p>La Regione può aderire o partecipare alla costituzione di enti senza scopi di lucro con finalità coerenti con la legge. Gli enti cui la Regione partecipa come socio con almeno un suo rappresentante negli organi statutari sono riconosciuti di interesse regionale e sono inclusi in un elenco approvato annualmente dalla Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente.</p>
	C. Riconoscimento	<p>Art. 2 (Funzioni della Regione)</p> <p>(...)</p> <p>5. La Regione riconosce e offre il proprio sostegno alle eccellenze artistiche che si sono affermate negli ambiti regionale, nazionale e internazionale, sulla base dei criteri che saranno determinati dalla Giunta regionale, sentito l'Osservatorio di cui all'articolo 6 e la competente Commissione consiliare permanente.</p> <p>(...)</p> <p>Art. 8 (Albo regionale)</p> <p>1. La Regione istituisce l'Albo regionale dei soggetti che operano negli ambiti dello spettacolo, distinto per settori, in funzione di una valorizzazione delle energie e delle competenze presenti sul territorio, secondo i criteri stabiliti dalla Giunta regionale con apposito regolamento.</p> <p>Art. 11 (Istituzioni e organismi d'interesse regionale)</p> <p>1. La Regione può aderire o partecipare alla costituzione di enti o fondazioni di cui all'articolo 12 del codice civile che, senza scopi di lucro, abbiano finalità nei settori di cui alla presente legge.</p> <p>2. Gli enti, le fondazioni, i consorzi e gli altri organismi operanti nell'ambito dello spettacolo cui la Regione partecipa in qualità di socio e il cui statuto prevede la partecipazione di almeno un rappresentante nominato dalla Regione negli organi statutari sono di diritto riconosciuti di interesse regionale. Tali soggetti vengono ricompresi in un apposito elenco approvato annualmente dalla Giunta regionale, previo parere obbligatorio della Commissione consiliare competente.</p>	<p>Art. 2 (Funzioni della Regione)</p> <p>Art. 8 (Albo regionale)</p> <p>Art. 11 (Istituzioni e organismi d'interesse regionale)</p> <p>Per valorizzare energie e competenze, la Regione istituisce l'Albo dei soggetti che operano nello spettacolo, distinto per settori, secondo criteri stabiliti dalla Giunta per regolamento.</p> <p>A questa forma di riconoscimento se ne affiancano altre due. Gli enti cui la Regione partecipa come socio (vedi campo 2.B Attività partecipate), sono riconosciuti "di interesse regionale" e iscritti in un elenco approvato annualmente dalla Giunta previo parere obbligatorio della Commissione consiliare competente.</p> <p>La Regione inoltre riconosce e sostiene le "eccellenze artistiche", organizzazioni che si sono affermate a livello regionale, nazionale e internazionale, sulla base dei criteri determinati dalla Giunta regionale, sentito l'Osservatorio e la competente Commissione consiliare permanente.</p>
	D. Altre modalità di intervento	<p>Art. 9 (Convenzioni)</p> <p>1. La Regione, nel rispetto degli obiettivi del programma triennale, favorisce la realizzazione delle attività di cui all'articolo 4, comma 1, mediante apposite convenzioni.</p> <p>2. La Regione stipula convenzioni, di norma pluriennali, con soggetti pubblici che si avvalgono di professionalità riconosciute nel settore dello spettacolo e anche con soggetti privati, purché inseriti nell'Albo regionale, dotati di adeguate risorse produttive, finanziarie e organizzative, che propongono e realizzano, anche con il coinvolgimento e l'apporto finanziario di altri partner pubblici e privati, progetti di elevata qualità artistica d'interesse regionale, nazionale e internazionale.</p> <p>3. Gli schemi delle convenzioni sono disciplinati dalla Giunta regionale.</p>	<p>Art. 9 (Convenzioni)</p> <p>Per favorire la realizzazione di progetti di elevata qualità, la Regione può stipulare convenzioni, di norma pluriennali, con soggetti pubblici o privati inseriti nell'Albo regionale, dotati di adeguate risorse produttive, finanziarie e organizzative. La Giunta definisce schemi di convenzione.</p>
3. RIFERIMENTI A NORMATIVE ITALIANE E INTERNAZIONALI, FUNZIONI DEGLI ENTI PUBBLICI	A. Riferimenti alla legge istitutiva FUS e altre normative statali legate allo spettacolo	<p>Art. 10 (Fondo unico regionale dello spettacolo)</p> <p>1. È istituito il Fondo unico regionale dello spettacolo, di seguito denominato FURS.</p> <p>2. Il FURS è finalizzato a sostenere e a incrementare le attività nei settori del cinema, del teatro, della musica, della danza e dello spettacolo viaggiante, con priorità per i soggetti pubblici e privati già riconosciuti dal Ministero per i beni e le attività culturali.</p> <p>(...)</p>	<p>Art. 10 (Fondo unico regionale dello spettacolo)</p> <p>Il Fondo unico regionale dello spettacolo (FURS), sostiene le attività nei diversi settori con priorità per i soggetti pubblici e privati già riconosciuti dal MIBACT.</p>
	B. Riferimenti ad altre Normative statali	<p>Art. 2 (Funzioni della Regione)</p> <p>1. La Regione, nel rispetto dei principi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di compiti e funzioni dello Stato alle Regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) e nel contesto normativo degli articoli 23 e 24 della legge regionale 11 dicembre 2000, n. 24 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di artigianato, industria, fiere, mercati e commercio, turismo, sport, promozione culturale, beni culturali, istruzione scolastica, diritto allo studio e formazione professionale), esercita le funzioni di programmazione e impulso promozionale in materia di spettacolo, con il concorso degli enti locali e sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative.</p> <p>(...)</p>	<p>Art. 2 (Funzioni della Regione)</p> <p>Per meglio individuare le funzioni di programmazione e promozione, la legge richiama i principi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 * (Conferimento di compiti e funzioni dello Stato alle Regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) che specifica come Stato, Regioni e enti locali provvedano ciascuno nel proprio ambito alla promozione delle attività culturali mediante forme di cooperazione strutturali.</p> <p>*Vedi Donati pag. 18 in "Le politiche per lo spettacolo dal vivo fra Stato e Regioni"</p>
	C. Riferimenti a normative e accordi Europei e internazionali	nessun riferimento	nessun riferimento

	<p>D. Riferimenti ad altre leggi regionali</p>	<p>Art. 2 (Funzioni della Regione) 1. La Regione, nel rispetto dei principi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di compiti e funzioni dello Stato alle Regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) e nel contesto normativo degli articoli 23 e 24 della legge regionale 11 dicembre 2000, n. 24 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di artigianato, industria, fiere, mercati e commercio, turismo, sport, promozione culturale, beni culturali, istruzione scolastica, diritto allo studio e formazione professionale), esercita le funzioni di programmazione e impulso promozionale in materia di spettacolo, con il concorso degli enti locali e sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative. (...)</p>	<p>Art. 2 (Funzioni della Regione)</p> <p>Riferimento agli articoli 23 e 24 della legge regionale 11 dicembre 2000, n. 24 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di artigianato, industria, fiere, mercati e commercio, turismo, sport, promozione culturale, beni culturali, istruzione scolastica, diritto allo studio e formazione professionale)</p>
<p>3. RIFERIMENTI A NORMATIVE ITALIANE E INTERNAZIONALI, FUNZIONI DEGLI ENTI PUBBLICI</p>	<p>E. Funzione degli Enti locali</p>	<p>Art. 3 (Funzioni delle Province e dei Comuni) 1. Le Province e i Comuni, negli ambiti territoriali di propria competenza e in collaborazione con la Regione: a) promuovono la formazione del pubblico e l'attività di spettacolo, anche in relazione a finalità turistiche e di sviluppo locale; b) partecipano, in forma diretta o convenzionata, con l'assunzione dei relativi oneri, alla costituzione e gestione di soggetti stabili; c) partecipano, anche in forma associata, alla distribuzione della produzione teatrale e musicale sul territorio; d) promuovono e sostengono, in accordo con le amministrazioni competenti, la diffusione delle attività di spettacolo per le scuole e le università. 2. Le Province e i Comuni concorrono altresì alla definizione dei programmi regionali in materia di spettacolo. 3. Le Province e i Comuni, nel contesto della programmazione regionale e negli ambiti territoriali di competenza: a) sostengono le attività di spettacolo, raccordandole con le politiche di valorizzazione dei beni culturali e di promozione artistica e con le politiche sociali, per rispondere ai bisogni di cultura e di crescita sociale delle comunità locali; b) svolgono, anche tramite forme associative, i compiti attinenti all'erogazione dei servizi per le diverse forme di spettacolo, anche con riguardo alla promozione, programmazione e distribuzione degli spettacoli, avvalendosi di proprie strutture o di strutture di soggetti privati convenzionati; c) attuano interventi di creazione, di adeguamento e qualificazione di sedi e attrezzature destinate alle attività di spettacolo, di innovazione tecnologica e di valorizzazione del patrimonio storico e artistico dello spettacolo; d) promuovono la cultura musicale di tipo bandistico, corale e orchestrale. 4. Le Province, in particolare, nell'ambito della programmazione regionale, promuovono e indirizzano la formazione del personale artistico, tecnico e organizzativo del settore dello spettacolo, anche in collaborazione con le istituzioni universitarie. 5. I Comuni, in particolare, nell'ambito della programmazione regionale: a) promuovono le attività di valorizzazione delle tradizioni teatrali e musicali locali; b) provvedono alle funzioni amministrative previste dalla normativa nazionale nonché dalla presente legge e dal relativo regolamento in favore degli spettacoli di arte varia, attività circensi e spettacoli viaggianti.</p>	<p>Art. 3 (Funzioni delle Province e dei Comuni)</p> <p>La legge affida a Province e Comuni, in collaborazione con la Regione, compiti articolati: promuovere lo spettacolo anche con finalità turistiche, partecipare alla costituzione e gestione di soggetti stabili e-anche in forma associata- alla distribuzione degli spettacoli, promuovere lo spettacolo presso scuole e università. I compiti relativi all'erogazione dei servizi con particolare riferimento alla promozione, programmazione e distribuzione degli spettacoli, possono essere realizzati avvalendosi di strutture proprie o di soggetti privati convenzionati. E'di loro competenza anche la realizzazione, il restauro e l'adeguamento delle sedi di spettacolo, anche in chiave di valorizzazione del patrimonio storico e artistico. Si attribuiscono invece alle Province compiti di promozione e indirizzo nella formazione del personale artistico, tecnico e organizzativo del settore anche in collaborazione con le Università.</p>
<p>4. AREA PRODUZIONE O INTEGRATA (PRODUZIONE / PROMOZIONE / ESERCIZIO)</p>	<p>A. Definizione, funzione e requisiti delle principali istituzioni</p>	<p>Art. 8 (Albo regionale) 1. La Regione istituisce l'Albo regionale dei soggetti che operano negli ambiti dello spettacolo, distinto per settori, in funzione di una valorizzazione delle energie e delle competenze presenti sul territorio, secondo i criteri stabiliti dalla Giunta regionale con apposito regolamento.</p> <p>Art. 9 (Convenzioni) 1. La Regione, nel rispetto degli obiettivi del programma triennale, favorisce la realizzazione delle attività di cui all'articolo 4, comma 1, mediante apposite convenzioni. 2. La Regione stipula convenzioni, di norma pluriennali, con soggetti pubblici che si avvalgono di professionalità riconosciute nel settore dello spettacolo e anche con soggetti privati, purché inseriti nell'Albo regionale, dotati di adeguate risorse produttive, finanziarie e organizzative, che propongono e realizzano, anche con il coinvolgimento e l'apporto finanziario di altri partner pubblici e privati, progetti di elevata qualità artistica d'interesse regionale, nazionale e internazionale. 3. Gli schemi delle convenzioni sono disciplinati dalla Giunta regionale.</p> <p>Art. 10 (Fondo unico regionale dello spettacolo) 1. È istituito il Fondo unico regionale dello spettacolo, di seguito denominato FURS. 2. Il FURS è finalizzato a sostenere e a incrementare le attività nei settori del cinema, del teatro, della musica, della danza e dello spettacolo viaggiante, con priorità per i soggetti pubblici e privati già riconosciuti dal Ministero per i beni e le attività culturali. (...)</p> <p>Art. 11 (Istituzioni e organismi d'interesse regionale) 1. La Regione può aderire o partecipare alla costituzione di enti o fondazioni di cui all'articolo 12 del codice civile che, senza scopi di lucro, abbiano finalità nei settori di cui alla presente legge. 2. Gli enti, le fondazioni, i consorzi e gli altri organismi operanti nell'ambito dello spettacolo cui la Regione partecipa in qualità di socio e il cui statuto prevede la partecipazione di almeno un rappresentante nominato dalla Regione negli organi statutari sono di diritto riconosciuti di interesse regionale. Tali soggetti vengono ricompresi in un apposito elenco approvato annualmente dalla Giunta regionale, previo parere obbligatorio della Commissione consiliare competente</p>	<p>Art. 8 (Albo regionale) Art. 9 (Convenzioni) Art. 10 (Fondo unico regionale dello spettacolo) Art. 11 (Istituzioni e organismi d'interesse regionale)</p> <p>Le legge non indica tipologie di attività, non nomina nessuna organizzazione e prevede un sistema di riconoscimento che riguarda tutti i soggetti sostenuti con l'istituzione dell'albo regionale. Sono però previste convenzioni – di norma pluriennali- limitatamente a soggetti pubblici o privati, comunque inseriti nell'albo, ma particolarmente qualificati per favorire la realizzazione di progetti di elevata qualità artistica d'interesse regionale, nazionale e internazionale. Devono avvalersi di professionalità riconosciute e essere dotati di adeguate risorse produttive, finanziarie e organizzative. Un profilo più dichiaratamente istituzionale riguarda “Istituzioni e organismi d'interesse regionale”, operanti nel settore dello spettacolo, alla cui costituzione la Regione può partecipare o cui può aderire (vedi campo 2.B Attività partecipate). La legge non definisce funzioni o requisiti, li riconosce di interesse regionale e li inserisce in un elenco. Questo sistema, che possiamo definire aperto, prevede tuttavia che il Fondo unico regionale dello spettacolo (FURS), sostenga in via prioritaria i soggetti riconosciuti dal MIBACT, sono quindi i requisiti ministeriali a definire anche le funzioni e il profilo delle principali istituzioni.</p>

<p>4. AREA PRODUZIONE O INTEGRATA (PRODUZIONE / PROMOZIONE / ESERCIZIO)</p>	<p>B. Obiettivi e condizioni di sostegno alle attività di produzione private e indipendenti</p>	<p>Art. 4 (Tipologie dell'intervento regionale) 1. Le finalità e gli obiettivi della presente legge sono perseguiti mediante il sostegno della Regione ai soggetti che operano nel settore dello spettacolo, con riguardo alle seguenti attività: a) produzione di spettacoli realizzati da soggetti che insistono e operano stabilmente sul territorio regionale, nel rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro del settore; b) coproduzione di spettacoli anche in ambito nazionale e internazionale; c) distribuzione di spettacoli, con particolare riguardo alle produzioni pugliesi; (...) f) attuazione di forme di sperimentazione, di innovazione e di ricerca dei linguaggi dello spettacolo; (...)</p> <p>Art. 8 (Albo regionale) 1. La Regione istituisce l'Albo regionale dei soggetti che operano negli ambiti dello spettacolo, distinto per settori, in funzione di una valorizzazione delle energie e delle competenze presenti sul territorio, secondo i criteri stabiliti dalla Giunta regionale con apposito regolamento.</p> <p>Art. 9 (Convenzioni) 1. La Regione, nel rispetto degli obiettivi del programma triennale, favorisce la realizzazione delle attività di cui all'articolo 4, comma 1, mediante apposite convenzioni. 2. La Regione stipula convenzioni, di norma pluriennali, con soggetti pubblici che si avvalgono di professionalità riconosciute nel settore dello spettacolo e anche con soggetti privati, purché inseriti nell'Albo regionale, dotati di adeguate risorse produttive, finanziarie e organizzative, che propongono e realizzano, anche con il coinvolgimento e l'apporto finanziario di altri partner pubblici e privati, progetti di elevata qualità artistica d'interesse regionale, nazionale e internazionale. 3. Gli schemi delle convenzioni sono disciplinati dalla Giunta regionale.</p> <p>Art. 10 (Fondo unico regionale dello spettacolo) 1. È istituito il Fondo unico regionale dello spettacolo, di seguito denominato FURS. 2. Il FURS è finalizzato a sostenere e a incrementare le attività nei settori del cinema, del teatro, della musica, della danza e dello spettacolo viaggiante, con priorità per i soggetti pubblici e privati già riconosciuti dal Ministero per i beni e le attività culturali. (...)</p> <p>Art. 13 (Esecuzione) 1. Le modalità e le procedure di esecuzione della presente legge, per quanto attiene la materia spettacolo, sono disciplinate con apposito regolamento della Giunta regionale.</p>	<p>Art. 4 (Tipologie dell'intervento regionale) Art. 8 Albo regionale Art. 9 (Convenzioni) Art. 10 (Fondo unico regionale dello spettacolo) Art. 13 (Esecuzione)</p> <p>L'Albo regionale è distinto per settori allo scopo di valorizzare le energie e le competenze del territorio e i criteri sono definiti dalla Giunta per regolamento. Il sostegno regionale può riguardare qualunque soggetto che operi nello spettacolo con alcune precisazioni e finalità contenute nell'articolo che elenca le tipologie di intervento regionale. Per l'attività di produzione (e coproduzione anche in ambito nazionale e internazionale) i soggetti sostenuti devono operare stabilmente sul territorio regionale e rispettare i CCNL. La legge non individua profili di attività che integrino la funzione di produzione e esercizio. La distribuzione deve avere particolare riguardo alle produzioni pugliesi. La Regione può stipulare convenzioni anche con soggetti privati, purché inseriti nell'Albo regionale, dotati di adeguate risorse produttive, finanziarie e organizzative e per progetti di elevata qualità artistica. Considerando che il FURS (il fondo regionale), sostiene prioritariamente i soggetti riconosciuti dal Ministero, anche per quanto riguarda l'attività privata e indipendente, i decreti ministeriali (dell'epoca e successivi), costituiscono il riferimento principale per la definizione dei requisiti.</p>
	<p>C. Disposizioni relative ai giovani e alla ricerca</p>	<p>Art. 2 (Funzioni della Regione) (...) 6. La Regione offre sostegno all'imprenditoria giovanile nel settore dello spettacolo per la creazione di nuove occupazioni. (...)</p> <p>Art. 4 (Tipologie dell'intervento regionale) 1. Le finalità e gli obiettivi della presente legge sono perseguiti mediante il sostegno della Regione ai soggetti che operano nel settore dello spettacolo, con riguardo alle seguenti attività: (...) f) attuazione di forme di sperimentazione, di innovazione e di ricerca dei linguaggi dello spettacolo; (...)</p>	<p>Art. 2 (Funzioni della Regione) Art. 4 (Tipologie dell'intervento regionale)</p> <p>A differenza di altre, la legge non collega ricerca e giovani. Sostiene l'imprenditoria giovanile *per la creazione di nuove occupazione, e l'attuazione di forme di sperimentazione e ricerca di nuovi linguaggi.</p> <p>*Il Regolamento punta alla valorizzazione dei giovani intesi tanto come nuovo pubblico quanto come nuovi professionisti dello spettacolo che si affacciano al mondo del lavoro.</p>
	<p>D. Disposizioni specifiche teatro ragazzi e giovani</p>	<p>Art. 3 (Funzioni delle Province e dei Comuni) 1. Le Province e i Comuni, negli ambiti territoriali di propria competenza e in collaborazione con la Regione: (...) d) promuovono e sostengono, in accordo con le amministrazioni competenti, la diffusione delle attività di spettacolo per le scuole e le università. (...)</p> <p>Art. 4 (Tipologie dell'intervento regionale) 1. Le finalità e gli obiettivi della presente legge sono perseguiti mediante il sostegno della Regione ai soggetti che operano nel settore dello spettacolo, con riguardo alle seguenti attività: (...) e) formazione del pubblico, in particolare giovanile, in collaborazione con gli operatori dello spettacolo, le istituzioni scolastiche e le università; (...)</p>	<p>Art. 3 (Funzioni delle Province e dei Comuni) Art. 4 (Tipologie dell'intervento regionale)</p> <p>La legge non fa riferimenti al teatro per ragazzi ma fra le proprie finalità include la formazione del pubblico, in particolare giovane e in collaborazione con operatori dello spettacolo e istituzioni scolastiche e le università e fra le Funzioni delle Province e dei Comuni la diffusione delle attività di spettacolo per le scuole e le università.</p>

4. AREA PRODUZIONE O INTEGRATA (PRODUZIONE / PROMOZIONE / ESERCIZIO)	E. Disposizioni settoriali musica, danza, circo, teatro di strada	nessun riferimento	La legge non prevede disposizioni settoriali che demanda al regolamento fatta eccezione per riferimenti alla concessione di spazi per il circo e per l'istituzione della mediateca (art. 6.bis) e di Apulia film commission (art.7) per il cinema	
5. FESTIVAL		Art. 4 (Tipologie dell'intervento regionale) 1. Le finalità e gli obiettivi della presente legge sono perseguiti mediante il sostegno della Regione ai soggetti che operano nel settore dello spettacolo, con riguardo alle seguenti attività: (...) d) realizzazione di festival e rassegne finalizzate anche alla promozione dell'identità culturale pugliese; (...)	Art. 4 (Tipologie dell'intervento regionale) Festival e rassegne sono compresi fra le attività da sostenere anche in collegamento con "la promozione dell'identità culturale pugliese"	
6. RESIDENZE AREA FUS (2014 / 2017) E EXTRA FUS		nessun riferimento	La legge è precedente il riconoscimento ministeriale delle residenze, che tuttavia già esistevano all'epoca.* *Dall'analisi del regolamento operata da Cresco: essendo la Legge inapplicata dal 2016, con relativo congelamento del Regolamento e dell'Albo, la normativa relativa alle Residenze è rimasta riferita al contesto extrafus che prevedeva l'obbligo che i curatori di residenza fossero compagnie di produzione che avessero convenzioni pluriennali di gestione esclusiva sottoscritte con Enti pubblici, possessori di spazi spesso sottoutilizzati.	
7. DISTRIBUZIONE / ESERCIZIO		A. Modalità di intervento dei Comuni e altri enti nella gestione di teatri/spazi pubblici e privati	Art. 3 (Funzioni delle Province e dei Comuni) (...) 3. Le Province e i Comuni, nel contesto della programmazione regionale e negli ambiti territoriali di competenza: (...) b) svolgono, anche tramite forme associative, i compiti attinenti l'erogazione dei servizi per le diverse forme di spettacolo, anche con riguardo alla promozione, programmazione e distribuzione degli spettacoli, avvalendosi di proprie strutture o di strutture di soggetti privati convenzionati; c) attuano interventi di creazione, di adeguamento e qualificazione di sedi e attrezzature destinate alle attività di spettacolo, di innovazione tecnologica e di valorizzazione del patrimonio storico e artistico dello spettacolo; (...)	Art. 3 (Funzioni delle Province e dei Comuni) Fra i principali compiti delle Province e dei Comuni si prevede l'erogazione dei servizi -anche in forma associata- con riferimento alla "promozione, programmazione e distribuzione degli spettacoli". Possono farlo nelle proprie strutture o stipulando convenzioni con soggetti privati. Si prevedono anche interventi di creazione, adeguamento e qualificazione delle sedi di spettacolo anche in funzione della valorizzazione del patrimonio storico.
		B. Modalità di sostegno ai circuiti e altre eventuali reti	Art. 2 (Funzioni della Regione) (...) 2. La Regione indirizza e coordina gli interventi in materia di spettacolo avendo riguardo alla produzione, alla circuitazione degli eventi, alla promozione e alla formazione del pubblico e agevola la più ampia partecipazione dei fruitori. 3. La Regione assicura azioni equilibrate e omogenee nella promozione, diffusione e circuitazione delle attività dello spettacolo, riservando speciale attenzione alle aree meno servite e svantaggiate. (...) Art. 3 (Funzioni delle Province e dei Comuni) 1. Le Province e i Comuni, negli ambiti territoriali di propria competenza e in collaborazione con la Regione: (...) c) partecipano, anche in forma associata, alla distribuzione della produzione teatrale e musicale sul territorio; (...) Art. 4 (Tipologie dell'intervento regionale). 1. Le finalità e gli obiettivi della presente legge sono perseguiti mediante il sostegno della Regione ai soggetti che operano nel settore dello spettacolo, con riguardo alle seguenti attività: (...) c) distribuzione di spettacoli, con particolare riguardo alle produzioni pugliesi; (...) Art. 11 (Istituzioni e organismi d'interesse regionale) 1. La Regione può aderire o partecipare alla costituzione di enti o fondazioni di cui all'articolo 12 del codice civile che, senza scopi di lucro, abbiano finalità nei settori di cui alla presente legge. (...)	Art. 2 (Funzioni della Regione) Art. 3 (Funzioni delle Province e dei Comuni) Art. 4 (Tipologie dell'intervento regionale) Art. 11 (Istituzioni e organismi d'interesse regionale) La legge non fa alcun riferimento a forme di rete e non nomina espressamente circuiti di distribuzione (come del resto nessuna altra organizzazione). Ma fra le principali funzioni si prevede il sostegno alla promozione e formazione del pubblico e alla diffusione e circuitazione delle attività dello spettacolo, in particolare nelle aree meno e fra le tipologie dell'intervento regionale si include la distribuzione di spettacoli (con particolare attenzione alle produzioni pugliesi*). Province e Comuni a loro volta partecipano, anche in forma associata, alla distribuzione della produzione teatrale e musicale sul territorio (aderire quindi a circuiti). *La Regione può aderire o partecipare alla costituzione di enti che abbiano le finalità della legge (e questa è una delle più rilevanti). Il consorzio Teatro Pubblico Pugliese, non è menzionato nella legge anche perché costituito esostenuto con provvedimenti ad hoc ma è il circuito di distribuzione regionale e svolge per la regione anche altre funzioni.

7. DISTRIBUZIONE / ESERCIZIO	C. Modalità di sostegno a teatri pubblici, privati, luoghi della cultura	<p>Art. 4 (Tipologie dell'intervento regionale) (...) 2. La Regione, inoltre, concede contributi per spese di investimento per: a) restauro, adeguamento e riqualificazione di sedi, nonché per attrezzature destinate alle attività di spettacolo; (...)</p>	<p>Art. 4. (Tipologie dell'intervento regionale).</p> <p>La legge non prevede sostegni diretti della Regione alla gestione degli esercizi teatrali, pubblici o privati (ambito per cui sono incaricate Province e Comuni, anche se ovviamente l'attività di esercizio può essere compresa in attività complesse *), ma concede contributi a restauro e riqualificazione.</p> <p>*L'ambito della programmazione è declinato per i differenti settori all'interno del Regolamento</p>
8. PROMOZIONE E COLLEGAMENTO AD ALTRI AMBITI E FORME DI INTERVENTO	A. Riferimento area sociale	<p>Art. 1 (Finalità) 1. La Regione, nella cornice dei propri principi statutari, riconosce nello spettacolo una componente fondamentale della cultura, un fattore di sviluppo economico e sociale, un'espressione importante dell'identità dei territori. (...)</p>	<p>Art. 1 (Finalità)</p> <p>La legge non fa riferimenti precisi (tipologie di intervento o forme di sostegno) ma considera lo spettacolo un fattore di sviluppo economico e sociale.</p>
	B. Formazione professionale	<p>Art. 3 (Funzioni delle Province e dei Comuni) (...) 4. Le Province, in particolare, nell'ambito della programmazione regionale, promuovono e indirizzano la formazione del personale artistico, tecnico e organizzativo del settore dello spettacolo, anche in collaborazione con le istituzioni universitarie. (...)</p>	<p>Art. 3 (Funzioni delle Province e dei Comuni)</p> <p>La formazione professionale è un compito delle Province -nell'ambito della programmazione regionale- che promuovono la formazione del personale artistico, tecnico e organizzativo anche in collaborazione con le Università.*</p> <p>*Il Regolamento prevede di favorire, pur senza disciplinarla nello specifico, l'attività di formazione sul campo di personale artistico, tecnico e organizzativo, anche attraverso l'attivazione di stage e tirocini.</p>
	C. Riferimenti a beni culturali, turismo e ambiente	<p>Art. 3 (Funzioni delle Province e dei Comuni) 1. Le Province e i Comuni, negli ambiti territoriali di propria competenza e in collaborazione con la Regione: a) promuovono la formazione del pubblico e l'attività di spettacolo, anche in relazione a finalità turistiche e di sviluppo locale; (...) 3. Le Province e i Comuni, nel contesto della programmazione regionale e negli ambiti territoriali di competenza: a) sostengono le attività di spettacolo, raccordandole con le politiche di valorizzazione dei beni culturali e di promozione artistica e con le politiche sociali, per rispondere ai bisogni di cultura e di crescita sociale delle comunità locali; (...) c) attuano interventi di creazione, di adeguamento e qualificazione di sedi e attrezzature destinate alle attività di spettacolo, di innovazione tecnologica e di valorizzazione del patrimonio storico e artistico dello spettacolo; (...) Art. 4 (Tipologie dell'intervento regionale) (...) 2. La Regione, inoltre, concede contributi per spese di investimento per: (...) c) valorizzazione, catalogazione, conservazione del patrimonio storico e artistico dello spettacolo, con particolare attenzione al patrimonio storico bandistico, nonché a quello del folklore locale</p>	<p>Art. 3. (Funzioni delle Province e dei Comuni)</p> <p>Art. 4. (Tipologie dell'intervento regionale)</p> <p>Riferimenti a beni culturali e turismo riguardano in particolare le funzioni di Province e Comuni, che promuovono l'attività di spettacolo anche con finalità turistiche e di sviluppo locale e in collegamento con le politiche dei beni culturali e, nel quadro dei compiti di cura delle sedi di spettacolo (restauri e attrezzature), valorizzano il patrimonio storico e artistico. La Regione concede contributi per "valorizzazione, catalogazione, conservazione del patrimonio storico e artistico dello spettacolo.</p>
	D. Lavoro	nessun riferimento	nessun riferimento
	E. Edilizia e adeguamenti tecnologici	<p>Art. 3 (Funzioni delle Province e dei Comuni) (...) 3. Le Province e i Comuni, nel contesto della programmazione regionale e negli ambiti territoriali di competenza: (...) c) attuano interventi di creazione, di adeguamento e qualificazione di sedi e attrezzature destinate alle attività di spettacolo, di innovazione tecnologica e di valorizzazione del patrimonio storico e artistico dello spettacolo; (...) Art. 4 (Tipologie dell'intervento regionale) (...) 2. La Regione, inoltre, concede contributi per spese di investimento per: a) restauro, adeguamento e riqualificazione di sedi, nonché per attrezzature destinate alle attività di spettacolo; b) innovazione tecnologica, soprattutto ai fini della promozione e dell'informazione del pubblico; (...)</p>	<p>Art. 3. (Funzioni delle Province e dei Comuni)</p> <p>Art. 4. (Tipologie dell'intervento regionale)</p> <p>La legge indica fra le funzioni di Province e Comuni l'adeguamento tecnologico e la qualificazione e innovazione tecnologica delle sedi. La Regione a sua volta può concedere contributi per spese di investimento per restauri, adeguamento, riqualificazione e attrezzature. Sostiene inoltre l'innovazione tecnologica anche in funzione della promozione e dell'informazione del pubblico.</p>

8. PROMOZIONE E COLLEGAMENTO AD ALTRI AMBITI E FORME DI INTERVENTO	F. Sostegni ad attività internazionale ed europea	<p>Art. 2 (Funzioni della Regione) (...) 5. La Regione riconosce e offre il proprio sostegno alle eccellenze artistiche che si sono affermate negli ambiti regionale, nazionale e internazionale, sulla base dei criteri che saranno determinati dalla Giunta regionale, sentito l’Osservatorio di cui all’articolo 6 e la competente Commissione consiliare permanente. (...)</p> <p>Art. 4 (Tipologie dell’intervento regionale) 1. Le finalità e gli obiettivi della presente legge sono perseguiti mediante il sostegno della Regione ai soggetti che operano nel settore dello spettacolo, con riguardo alle seguenti attività: (...) b) coproduzione di spettacoli anche in ambito nazionale e internazionale; (...)</p>	<p>Art. 2 (Funzioni della Regione) Art. 4 (Tipologie dell’intervento regionale)</p> <p>Non sono previste forme precise di sostegno ai processi di internazionalizzazione ma la dimensione internazionale è richiamata spesso nella legge come elemento di qualificazione delle attività. In particolare sono eccellenze artistiche i soggetti che si sono affermati in ambiti regionale, nazionali e internazionale, si sostengono coproduzioni anche internazionali, per la definizione delle Convenzioni si considerano i progetti d’interesse regionale, nazionale e internazionale.</p>
	G. Forme di credito	<p>Art. 12 (Fondo di garanzia) 1. È istituito il Fondo di garanzia finalizzato a favorire l'accesso al credito bancario dei soggetti pubblici e privati che gestiscono strutture permanenti di spettacolo in Puglia. 2. Le modalità operative e di attuazione del Fondo di garanzia sono disciplinate con provvedimento della Giunta regionale.</p>	<p>Art. 12 (Fondo di garanzia)</p> <p>La legge prevede l’istituzione di un Fondo di garanzia per favorire l'accesso al credito a soggetti che gestiscono strutture permanenti di spettacolo e demanda le modalità a un provvedimento della Giunta regionale *</p> <p>*Il Fondo di garanzia non è mai stato istituito</p>
	H. Comunicazione e forme di sostegno alla domanda	<p>Art. 2 (Funzioni della Regione) (...) 2. La Regione indirizza e coordina gli interventi in materia di spettacolo avendo riguardo alla produzione, alla circuitazione degli eventi, alla promozione e alla formazione del pubblico e agevola la più ampia partecipazione dei fruitori. (...)</p> <p>Art. 3 (Funzioni delle Province e dei Comuni) 1. Le Province e i Comuni, negli ambiti territoriali di propria competenza e in collaborazione con la Regione: a) promuovono la formazione del pubblico e l’attività di spettacolo, anche in relazione a finalità turistiche e di sviluppo locale; (...)</p> <p>Art. 4 (Tipologie dell’intervento regionale) 1. Le finalità e gli obiettivi della presente legge sono perseguiti mediante il sostegno della Regione ai soggetti che operano nel settore dello spettacolo, con riguardo alle seguenti attività: (...) e) formazione del pubblico, in particolare giovanile, in collaborazione con gli operatori dello spettacolo, le istituzioni scolastiche e le università; (...) 2. La Regione, inoltre, concede contributi per spese di investimento per: (...) b) innovazione tecnologica, soprattutto ai fini della promozione e dell’informazione del pubblico; (...)</p>	<p>Art. 2 (Funzioni della Regione) Art. 3 (Funzioni delle Province e dei Comuni) Art. 4 (Tipologie dell’intervento regionale)</p> <p>La legge è attenta alla domanda e la promozione del pubblico è fra le principali funzioni (se pure senza indicazioni operative, demandate ai regolamenti). In particolare la Regione indirizza gli interventi alla promozione e alla formazione del pubblico, soprattutto giovanile, e stimola la collaborazione fra operatori dello spettacolo, istituzioni scolastiche e università. Le Province e i Comuni a loro volta promuovono la formazione del pubblico (anche in collegamento con turismo e sviluppo locale). Una disposizione concreta e originale prevede contributi per l’innovazione tecnologica, “soprattutto ai fini della promozione e dell’informazione del pubblico”.</p>
	I. Tradizione e lingue locali	<p>Art. 4 (Tipologie dell’intervento regionale) 1. Le finalità e gli obiettivi della presente legge sono perseguiti mediante il sostegno della Regione ai (...) d) realizzazione di festival e rassegne finalizzate anche alla promozione dell’identità culturale pugliese 2. La Regione, inoltre, concede contributi per spese di investimento per: a) restauro, adeguamento e riqualificazione di sedi, nonché per attrezzature destinate alle attività di spettacolo; b) innovazione tecnologica, soprattutto ai fini della promozione e dell’informazione del pubblico; c) valorizzazione, catalogazione, conservazione del patrimonio storico e artistico dello spettacolo, con particolare attenzione al patrimonio storico bandistico, nonché a quello del folklore locale.</p> <p>Art. 14 (Disciplina transitoria delle attività culturali) 1. In attesa della disciplina normativa organica delle attività culturali, la Regione promuove, anche in collaborazione con lo Stato, le altre Regioni, gli enti locali, le università, le istituzioni culturali in ambito regionale, nazionale e internazionale, nonché con l’associazionismo culturale qualificato, la realizzazione di iniziative e di progetti per valorizzare il patrimonio culturale, storico, artistico, figurativo, letterario, demoetnoantropologico regionale e per assicurarne la conoscenza e la fruizione. (..)</p>	<p>Art. 4 (Tipologie dell’intervento regionale) Art. 14 (Disciplina transitoria delle attività culturali)</p> <p>La legge contiene due riferimenti precisi fra le tipologie dell’intervento regionale: il contributo a festival e rassegne è finalizzato anche alla promozione dell’identità culturale pugliese, e la Regione concede contributi per spese di investimento per la “valorizzazione, catalogazione, conservazione del patrimonio storico e artistico dello spettacolo, con particolare attenzione al patrimonio storico bandistico, nonché a quello del folklore locale”.</p> <p>Interessante nella Disciplina transitoria delle attività culturali, in attesa della disciplina normativa organica delle attività culturali la promozione di iniziative “per valorizzare il patrimonio culturale, storico, artistico, figurativo, letterario, demoetnoantropologico regionale e per assicurarne la conoscenza e la fruizione”.</p>

8. PROMOZIONE E COLLEGAMENTO AD ALTRI AMBITI E FORME DI INTERVENTO	J. Osservatori	<p>Art. 6 Osservatorio regionale dello spettacolo</p> <p>1. È istituito l'Osservatorio regionale dello spettacolo composto da cinque esperti di nomina regionale, di cui tre designati rispettivamente dall'Associazione nazionale Comuni italiani (ANCI) e dall'Unione delle Province d'Italia (UPI) e dall'associazione di categoria maggiormente rappresentativa delle organizzazioni dello spettacolo, nonché un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dello spettacolo maggiormente rappresentative (4).</p> <p>2. L'Osservatorio rileva ed elabora dati ed elementi tecnici utili alla predisposizione del programma regionale di cui all'articolo 5, in ordine agli operatori e alle attività di spettacolo sul territorio regionale. Fornisce, a richiesta degli enti di cui all'articolo 3, pareri sulle attività ivi descritte.</p> <p>3. I componenti restano in carica tre anni.</p> <p>4. Alla scadenza del mandato l'Osservatorio predisporre una relazione sull'attuazione delle finalità della presente legge.</p>	<p>Art. 6 (Osservatorio regionale dello spettacolo)</p> <p>La legge istituisce l'Osservatorio regionale dello spettacolo. E' composto da cinque esperti di nomina regionale: tre designati rispettivamente dall'Associazione nazionale Comuni italiani (ANCI) e dall'Unione delle Province d'Italia (UPI) e dall'associazione di categoria maggiormente rappresentativa dello spettacolo, oltre a un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori. L'Osservatorio elabora elementi tecnici di analisi dello spettacolo sul territorio, utili alla predisposizione del programma regionale e può fornire se richiesto anche pareri a Province e Comuni sulle attività di loro competenza. I componenti restano in carica tre anni, alla scadenza del mandato predispongono una relazione.</p>
	K. Protezione proprietà intellettuale	nessun riferimento	nessun riferimento
	L. Altre forme di intervento	nessun riferimento	nessun riferimento
9. ASPETTI TECNICI		<p>Art. 13 (Esecuzione)</p> <p>1. Le modalità e le procedure di esecuzione della presente legge, per quanto attiene la materia spettacolo, sono disciplinate con apposito regolamento della Giunta regionale</p> <p>Art. 14 (Disciplina transitoria delle attività culturali)</p> <p>1. In attesa della disciplina normativa organica delle attività culturali, la Regione promuove, anche in collaborazione con lo Stato, le altre Regioni, gli enti locali, le università, le istituzioni culturali in ambito regionale, nazionale e internazionale, nonché con l'associazionismo culturale qualificato, la realizzazione di iniziative e di progetti per valorizzare il patrimonio culturale, storico, artistico, figurativo, letterario, demoetnoantropologico regionale e per assicurarne la conoscenza e la fruizione.</p> <p>2. Per le stesse finalità di cui al comma 1 la Regione sostiene e incentiva la realizzazione di iniziative e di progetti culturali promossi da soggetti pubblici e da organismi privati in possesso di comprovati requisiti di professionalità e di specializzazione.</p> <p>3. La Giunta regionale approva il programma triennale per le attività culturali, che fissa gli obiettivi, le priorità di intervento, le procedure e le modalità di attuazione.</p> <p>Art. 15 (Norma transitoria)</p> <p>1. Il programma triennale di cui all'articolo 5 sarà approvato dopo sei mesi dalla data di istituzione dell'Osservatorio di cui all'articolo 6 e dell'Albo di cui all'articolo 8. Nelle more, la Giunta regionale approva un programma temporalmente limitato al termine suddetto.</p> <p>Art. 16 (Abrogazione)</p> <p>1. La legge regionale 11 maggio 1990, n. 28 (Norme organiche in materia di programmazione e promozione di attività culturali e di musica, teatro e cinema) è abrogata.</p>	<p>Art. 13 (Esecuzione)</p> <p>Art. 14 (Disciplina transitoria delle attività culturali).</p> <p>Art. 15 (Norma transitoria)</p> <p>Art. 16 (Abrogazione).</p> <p>Modalità e le procedure sono disciplinate dal regolamento predisposto della Giunta regionale Che è quindi lo strumento di attuazione della Legge Altri articoli disciplinano aspetti procedurali.</p>
10. RISORSE		<p>Art. 10 (Fondo unico regionale dello spettacolo)</p> <p>1. E' istituito il Fondo unico regionale dello spettacolo, di seguito denominato FURS.</p> <p>2. Il FURS è finalizzato a sostenere e a incrementare le attività nei settori del cinema, del teatro, della musica, della danza e dello spettacolo viaggiante, con priorità per i soggetti pubblici e privati già riconosciuti dal Ministero per i beni e le attività culturali.</p> <p>3. Alla dotazione del fondo si provvede con l'istituzione di apposito capitolo di spesa da iscriversi annualmente nel bilancio pluriennale della Regione.</p> <p>4. Nel FURS confluiscono inoltre le risorse conferite alla Regione da altre istituzioni o enti pubblici e privati [5].</p> <p>Art. 17 (Norma finanziaria)</p> <p>1. Agli oneri rivenienti dall'approvazione della presente legge, limitatamente all'esercizio finanziario 2004, si fa fronte con uno stanziamento complessivo di euro 3 milioni e 550 mila da iscriverne ai capitoli di nuova istituzione epigrafati (...)</p> <p>2. Per gli anni successivi si provvederà in sede di approvazione dei corrispondenti bilanci di previsione</p>	<p>Art. 10. (Fondo unico regionale dello spettacolo)</p> <p>Art. 17 (Norma finanziaria)</p> <p>La legge istituisce il Fondo unico regionale dello spettacolo di seguito denominato FURS. Alla dotazione del fondo si provvede con "apposito capitolo di spesa da iscriversi annualmente nel bilancio pluriennale della Regione" nel fondo confluiscono e risorse conferite alla Regione da altri enti pubblici e privati. Il fondo sostiene tutti i settori (cinema, teatro, musica, danza, spettacolo viaggiante), con priorità per i soggetti riconosciuti dal Mibact.</p>